



ORIGINALE

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/ 212

del 23/09/2016

**DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

**OGGETTO: D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Ditta AM Consorzio
Sociale P.IVA/C.F. 00915970677 con sede legale in Via G. Garibaldi 63 Pineto (TE) –
Autorizzazione alla variante sostanziale DD n. DA21/11 del 07.08.2012 inerente:**

1. aumento della potenzialità dell'impianto da 59.100 t/a a 126.900 t/a;
2. integrazione della operazione R4 sui rifiuti ferrosi, metallici e loro leghe ingombranti;
3. integrazione della operazione R5 su vetro e ingombranti;
4. estensione dell'attività R3 anche per i rifiuti di plastica, gomme, legno;

e della variante non sostanziale inerente:

1. aumento dei quantitativi dei rifiuti organici da trattare, per un quantitativo < 15% (da 6000 t/a 6899 t/a.),
2. integrazione codice CER 15. 01. 01 da trattare in R3 (per un quantitativo inferiore al 5%);

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO l'art. 196 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., recante: "*Competenze delle Regioni*";

RICHIAMATO l'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., recante "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*";

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo ed entrato in vigore il 01 giugno 2015;

RICHIAMATE le disposizioni vigenti relative all'elenco europeo dei rifiuti introdotte con Regolamento UE 1357/2014, con Decisione UE 955/2014 e con L. 11.08.2014, n. 116;

VISTO il D.L. 24.06.2014, n. 91, convertito in Legge 11.08.2014, n. 116, con il quale sono state introdotte modifiche alle vigenti modalità di classificazione rifiuti;

RICHIAMATA la Decisione 2014/955/UE che ha modificato l'Elenco (o Catalogo) Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) e anch'essa è entrata in vigore il 01 giugno 2015;

VISTA la Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”* e s.m.i. ed in particolare l’art. 45 *“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”* al comma 6 lettera a e b;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”*, pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;

RICHIAMATI gli adempimenti e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come disciplinato dall’art. 188 ter del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 avente ad oggetto *“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”*.

VISTA la D.G.R. 28.04.2016 n. 254 avente per oggetto:” D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12/2007, n. 45 e s.m.i. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 – DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013”;

RICHIAMATA la D.G.R. n.1227 del 29 novembre 2007 e s.m.i., avente per oggetto: *“D.Lgs 3.04.2007, n. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. DISCIPLINA TRANSITORIA”*;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i., avente per oggetto: *“L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”*;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente: *“Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”*;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: *“Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: *“Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTO il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 inerente *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni alla legge n. 133 del 2008”*;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: *“Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

VISTA la normativa in materia di gestione di pile ed accumulatori di cui al D. Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;

VISTA la DD n. DA21/11 del 07.08.2012 avente ad oggetto: *“Autorizzazione per la realizzazione e alla gestione di un impianto di Messa in Riserva (R13), scambio rifiuti (R12), recupero (R3), raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani non pericolosi e pericolosi in area ubicata in Via dei Tipografi 1 64025 Pineto (TE)”*

VISTA la nota del 03.07.2014, acquisita allo scrivente Servizio prot. RA/187987 del 11.07.2014, con la quale la Ditta AM Consorzio Sociale ha chiesto una variante all’autorizzazione DA21/11 del 07.08.2012 sottoposta ad una verifica di assoggettabilità in riferimento al D.Lgs.152/2006 e s.m.i, (All IV, art. 7 punti z.a e z.b) effettuata con parere *“favorevole all’esclusione della procedura V.I.A”* giudizio n. 2346 del 11.02.2014 con

prescrizioni da acquisire in CdS, allegando elaborati tecnici descrittivi nonché dichiarazione sostitutiva attestante l'idoneità del soggetto richiedente;

RICHIAMATA la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali in formato cartaceo ed elettronico inviati dalla Ditta AM Consorzio Sociale in oggetto ed allegata alla istanza di autorizzazione:

1. All. 1 - Relazione Tecnica dell'impianto acustico a firma dell'ing. De Laurentis Erminio, datata 21.05.2014;
2. All. 2 - Verifica di assoggettabilità – *"Adeguamento impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi"*;
3. All. 3 - Layout impianto aggiornato datato 01.07.2014;
4. All. 4 - Tabella dei CER aggiornata

VISTA la nota del 23.03.2015, acquisita agli atti dello scrivente in data 27.03.2015 prot. RA/81784, con la quale la Ditta AM Consorzio Sociale trasmette la planimetria dell'impianto aggiornata con la disposizione dei rifiuti secondo i raggruppamenti per tipologia;

RICHIAMATA la nota del 23.04.2015, acquisita agli atti in data 29.04.2015 prot. n. RA/113942, con la quale la ditta in oggetto ha chiesto l'inserimento dell'impianto nel Piano regionale e nel Piano d'Ambito di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 36/2013 a servizio del sub ambito della Provincia di Teramo;

VISTA la nota della Provincia di Teramo del 21.05.2015 prot. n. 117869, acquisita agli atti del SGR in data 25.05.2015 prot. n. RA/138405, relativa alla istanza di A.U.A. presentata dalla ditta AM Consorzio Sociale e riferita ai seguenti titoli abilitativi ai sensi del D.P.R. n. 59/13 marzo 2013 art. 3 comma 1 lettera a) *"autorizzazione agli scarichi"* e *"comunicazione nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1992, 447"* (di competenza comunale), rappresenta che l'autorizzazione della soc. Ruzzo Reti n. 9188/14.4.2015 allo scarico di 1° pioggia da dilavamento piazzali, dovrà essere ricompresa nell'autorizzazione regionale;

VISTA la nota prot. n. 2812 del 06.11.20015, acquisita agli atti in data 09.11.2015 prot. n. RA/281343, con la quale la ditta ha comunicato la volontà di poter aumentare i quantitativi di carta e cartone da trattare in R3 per un quantitativo inferiore al 5%. Specificando che i quantitativi autorizzati sono di 3120 tonnellate, chiedendo di poter aumentare i quantitativi di 155 tonnellate per un totale di 3275 tonnellate.

RICHIAMATA la nota di questo Servizio prot. n. RA/297256 del 25.11.2015 con la quale, a seguito di istanza datata 03.07.2014, inoltrata dalla Ditta AM Consorzio Sociale di Pineto (TE), viene avviato il procedimento istruttorio con contestuale trasmissione della documentazione progettuale a tutti gli Enti coinvolti, prendendo atto del Giudizio n. 2346 dell'11.02.2014 rilasciato dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con la quale è stato espresso parere favorevole all'esclusione della procedura di V.I.A., e contestualmente viene convocata apposita Conferenza dei Servizi per il giorno 15.12.2015;

VISTA la nota trasmessa dalla Ditta AM Consorzio Sociale in data 26.11.2015 con propria nota prot. 2946, con la quale è stata inviata la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla D.G.R. 1227/2007;

VISTA la nota della Ditta AM Consorzio Sociale prot. n. 2979 del 15.12.2015 con la quale il legale rappresentante del Consorzio delega Antonella Marsili a presenziare alla conferenza dei servizi prevista per il giorno 15 dicembre 2015;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 15.12.2015 il cui testo si riporta di seguito per estratto:
"...omissis... Il rappresentante del SGR verifica preliminarmente che i presenti sono abilitati a presenziare secondo le disposizioni di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dopo aver citato il giudizio favorevole alla esclusione della procedura di VIA prot. n. 2346 del 11.02.2014, apre i lavori e dà la parola alla rappresentante della Società richiedente per una illustrazione della richiesta in discussione.

Il Rappresentante della Provincia di Teramo, al termine della predetta illustrazione, ritiene che la Ditta debba riproporre una relazione tecnica più dettagliata su tutte le operazioni di recupero che portano alla cessazione della definizione di rifiuti, con particolare riguardo alle attività di tritovagliatura del rifiuto urbano indifferenziato, sia per l'origine che per la destinazione finale dei rifiuti gestiti. Inoltre per quanto riguarda le attività di gestione di rifiuti costituiti da vetro, si chiede di relazionare in ordine alla produzione di emissioni

diffuse. A seguito della analisi della predetta documentazione, il rappresentante della Provincia di Teramo provvederà a trasmettere il parere di competenza provinciale.

I rappresentanti del Comune di Pineto e del Dipartimento regionale Risorse Agricole si associano a quanto dichiarato dal rappresentante della Provincia di Teramo e ricevute le integrazioni documentali di cui sopra si impegnano a trasmettere il parere di competenza.

Il Distretto Provinciale dell'ARTA di Teramo, sentito per le vie brevi da parte, invierà il proprio parere tecnico di competenza.

Il Rappresentante del S.G.R., al termine della seduta, invita gli Enti coinvolti nel procedimento a rilasciare il proprio parere di competenza, riservandosi per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., di riconvocare la presente Conferenza dei Servizi.

Il presente verbale viene consegnato in copia ai presenti e inviato alle altre Amministrazioni assenti alla seduta odierna...omissis...";

VISTA la nota del 15/12/2015, acquisita agli atti dello scrivente Servizio in data 28/12/2015, prot. n. RA/325334, con la Ditta in oggetto ha trasmesso una comunicazione di variante non sostanziale alla Determina Dirigenziale n. DA21/11 del 07/08/2012 relativa all'aumento dei quantitativi dei rifiuti appartenenti alla categoria "organici" per un quantitativo inferiore al 15% per un totale di 6899 tonnellate;

DATO ATTO che in riscontro alla nota di cui sopra questo Servizio, in data 09.05.2016 prot. n. RA/102218, ha comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente ha inviato agli Enti competenti per territorio una richiesta di parere di merito secondo le disposizioni di cui alla DGR n. 1192 del 04/12/2008, al fine di valutare la sostanzialità o meno della variante comunicata.

VISTO che con nota prot. 118690 del 13.06.2016, acquisita agli atti regionali in data 15.06.2016 prot. RA/136427, la Provincia di Teramo ha espresso parere tecnico favorevole ritenendo la richiesta di variante avanzata dalla Ditta A.M. Consorzio Sociale non sostanziale ai sensi della DGR n. 1192 del 04/12/2008 e s.m.i., in quanto l'aumento del quantitativo annuo dei rifiuti di cui all'allegato A all'autorizzazione DA21/11 del 7 agosto 2012, relativo alla tipologia "organici" non è superiore al 15%.

VISTO che con nota del 05.07.2016 prot. n. 12865, acquisita agli atti in data 06.07.2016 prot. RA/156586, il Comune di Pineto, esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta in oggetto indicata, nel richiamare il parere favorevole della Provincia di Teramo sopra richiamato, esprime parere favorevole alla proposta di variante.

VISTA la nota del 05.08.2016 prot. n. RA/0013666 con la quale lo scrivente Servizio ha comunicato il nulla osta per la realizzazione della variante non sostanziale, specificando che successivamente sarebbe seguita una determina aggiornata;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio n. RA/20707 del 29.01.2016, con il quale è stato trasmesso a tutti gli enti interessati il verbale della conferenza dei servizi del 15.12.2015;

VISTA la nota prot. n. 585 del 03.02.2016, acquisita agli atti in data 09.02.2016, prot. n. RA/29204, con la quale l'ARTA Distretto Provinciale di Teramo prende atto del verbale di cui sopra e chiede alla ditta di presentare la relazione tecnica dettagliata delle attività, come specificato in sede di CdS dal rappresentante della Provincia di Teramo;

RICHIAMATA la nota della Ditta in oggetto del 13.04.2016, acquisita agli atti in data 19.04.2016 prot. n. RA/83773, con la quale trasmette la "Relazione Tecnica dettagliata" richiesta dall'ARTA Distretto Provinciale di Teramo;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio n. RA/88175 del 22.04.2016, con il quale è stata trasmessa a tutti gli enti interessati la Relazione Tecnica al fine di consentire l'esame da parte degli stessi e l'espressione dei relativi pareri;

VISTO il parere favorevole della Provincia di Teramo, Settore 1.6 Tutela e valorizzazione ambientale Sub Ambito Territoriale Acqua e rifiuti del 10.06.2016 prot. n. 117255, acquisito agli atti regionali in data 13.06.2016 al prot. n. RA/133414, con il quale ha stabilito alcune prescrizioni;

VISTA la nota prot. 5643 del 09.09.2016, acquisita agli atti del SGR in data 12.09.2016 prot. n. 035359/16 con la quale la Sezione Controlli integrati dell'ARTA – Distretto Provinciale di Teramo in riferimento alla comunicazione di variante inoltrata dalla Ditta ha formulato alcune prescrizioni;

VISTA la nota del 14.09.2016 prot. n. 1720, acquisita agli atti in data 14.09.2016 prot. n. 0038643/16, con la quale la Ditta si assume l'impegno di dare riscontro alle osservazioni contenuta nella predetta nota Arta del 09.09.2016 prot. n. 5643;

VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31, avente per oggetto *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”*;

RICHIAMATO il D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153. Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell'Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25/09/2007 e s.m.i.;

VISTO che lo stabilimento in argomento non provoca il superamento dei limiti assoluti di emissione di cui alla L. n. 447/95;

CONSIDERATO che l'istanza formulata dalla Ditta indicata in oggetto deve essere inquadrata nell'ambito delle funzioni del SUAP territorialmente competente, così come stabilito all'art. 4 del suddetto DPR e che altresì, nello spirito di agevolare e snellire le procedure amministrative relative a quanto indicato in oggetto, si è ritenuto, tuttavia, di avviare la fase istruttoria e completare tutto l'iter procedimentale, rimandando al competente SUAP ogni iniziativa di propria competenza;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta AM Consorzio Sociale sede legale Via G. Garibaldi, 63 - Pineto (TE) dalle risultanze dell'istruttoria e dalla lettura dei pareri acquisiti nel corso del procedimento, non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta dal predetto Consorzio, essendo stati esaminati tutti gli elementi concreti atti a dare prova della idoneità della proposta progettuale, ed avendo proceduto nella valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTA la Legge n.56 del 7 aprile 2014 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* che ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di **FARE PROPRIE** le risultanze della Conferenza dei Servizi del 15.12.2015 nonché gli ulteriori passaggi del procedimento istruttorio;
- 2) di **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45 della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., l'intervento proposto dalla Ditta AM Consorzio Sociale - P.I.V.A./C.F. 00915970677 concernente la variante sostanziale alla DA21/11 del 07.08.2012 *"Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12), recupero (R3), raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani non pericolosi e pericolosi"* in conformità agli elaborati tecnici e progettuali di seguito elencati:
1. All. 1 - Relazione Tecnica dell'impianto acustico a firma dell'ing. De Laurentis Erminio, datata 21.05.2014;
 2. All. 2 - Verifica di assoggettabilità – *"Adeguamento impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi"*;
 3. All. 3 - Layout impianto aggiornato datato 01.07.2014, **parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**;
 4. All. 4 - Tabella dei CER aggiornata, **parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**;
- e successiva integrazione trasmessa in data 13.04.2016 concernente la **"Relazione Tecnica dettagliata"**, per l'impianto ubicato nel nucleo industriale del Comune di Pineto nella frazione Scerne, su un lotto di circa mq 6200, situato al Foglio 3, particella 53 del Comune di Pineto;
- 3) di **AUTORIZZARE** la variante sostanziale alla DA/21/11 del 07.08.2012 comunicata dalla Ditta AM Consorzio Sociale inerente:
1. aumento della potenzialità dell'impianto da 59.100 t/a a 126.900 t/a;
 2. integrazione della operazione R4 sui rifiuti ferrosi, metallici e loro leghe ingombranti;
 3. integrazione della operazione R5 su vetro e ingombranti;
 4. estensione dell'attività R3 anche per i rifiuti di plastica, gomme, legno;
- 4) di **PRENDERE ATTO** delle comunicazioni di varianti non sostanziali inerenti:
1. aumento dei quantitativi dei rifiuti organici da trattare, per un quantitativo < 15% (da 6000 t/a 6899 t/a.),
 2. integrazione codice CER 15. 01. 01 da trattare in R3 (per un quantitativo inferiore al 5%);
- 5) di **STABILIRE** che l'esercizio dell'impianto, nella nuova configurazione, è preceduto dall'invio, allo scrivente Servizio, della seguente documentazione, oltre alla comunicazione di inizio lavori:
- 5.1 documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto 24);
 - 5.2 comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori contenente:
 - l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
 - il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
 - 5.3 data di avvio dell'impianto;
 - 5.4 documentazione comprovante i regolari adempimenti alle procedure di cui al DPR n. 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
 - 5.5 copia dell'autorizzazione prevista dal DPR n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione, così come previsti dalla medesima normativa.
- 6) di **PRECISARE** che l'esercizio dell'impianto è subordinato alla verifica della conformità della documentazione indicata al precedente punto 5); il SGR, in tal senso, procederà ad una specifica istruttoria in merito di detta documentazione e, in caso favorevole, sarà adottato uno specifico nulla-osta per l'avvio delle attività gestionali autorizzate ai precedenti punti 3) e 4);

7) di **PRECISARE** che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

8) di **DISPORRE** che **entro 180 giorni** (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell'impianto. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

- la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

9) di **STABILIRE** che l'autorizzazione di cui ai precedenti punti 3) e 4) è concessa per un periodo pari ad **anni dieci (10)** dalla data di notifica, da parte del competente SUAP da computarsi dalla data di rilascio del nulla osta indicato al precedente punto 6); da tale data si intende revocata l'autorizzazione DA21/11 del 07.08.2012;

10) di **STABILIRE** che l'autorizzazione di cui ai punti 3) e 4) è condizionata al rispetto prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale di Teramo nota del 10.06.2016 prot. n. 117255 che per alcuni aspetti sono condivise anche dal Dipartimento Provinciale dell'ARTA Teramo, giusta nota del 09.09.2016, prot. n. 5643, acquisita agli atti del SGR in data 12.09.2016 prot. n. RA/035359/16.

Pertanto si riporta qui di seguito le considerazioni e le citate prescrizioni contenute nel parere tecnico della Provincia di Teramo:

...omissis..."Preliminarmente è necessario permettere che tra le varianti richieste dalla ditta vi è quella relativa all'operazione di smaltimento D13, tramite trito vagliatura del rifiuto indifferenziato (CER 200301), con produzione di una frazione secca e di una frazione umida da destinare, rispettivamente, ad operazioni di smaltimento e ad operazioni di recupero.

A tal proposito, nel caso di cui i rifiuti siano destinati allo smaltimento in discarica, si richiama la posizione più volte espressa da questo Servizio circa la non idoneità della trito vagliatura a soddisfare, da sola, l'obbligo di trattamento previsto dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 36/2003, ex circolare del Ministero dell'Ambiente in data 26.07.2013 avente ad oggetto: "Termine di efficacia della circolare del Ministero dell'Ambiente U.prot. GAB-2009-0014963.

Si fa presente inoltre che, qualora i rifiuti siano destinati all'incenerimento o al co-incenerimento, atteso il quantitativo giornaliero trattato dalla ditta e considerato quanto indicato ai punti 5.3 a) n. 3 e 5.3 b) n. 2), dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo svolgimento dell'attività è necessario, ex art. 6, comma 13, lett. a), del succitato decreto legislativo, l'autorizzazione integrata ambientale.

Pertanto in ragione di quanto sopra rappresentato e considerato quanto indicato dalla ditta, si ritiene che la frazione secca debba essere destinata a successivi trattamenti, prima di essere avviata in discarica.

Si ritiene inoltre che alla trito vagliatura del rifiuto indifferenziato sia applicabile la D.G.R. 1244/2005.

Relativamente alle altre operazioni di recupero/smaltimento degli altri rifiuti si precisa quanto di seguito indicato.

I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di messa in riserva R13 o deposito preliminare D15, dovranno essere stoccati nelle aree ad essi riservate in base al codice CER.

Relativamente ai rifiuti di legno e sughero si ritiene che nell'impianto, in considerazione delle destinazioni finali indicate a pag. 36 della relazione tecnica, possano essere effettuate sole le operazioni di recupero R13 e R12.

Lo stesso dicasi per i rifiuti ingombranti per i quali sarà possibile effettuare il disassemblaggio dei componenti da avviare a successive operazioni di recupero.

Per i rifiuti metalli e non metallici l'operazione di recupero R4 potrà essere svolta successivamente all'acquisizione della certificazione di cui:

- all'art. 6 del Regolamento (CE) 31.2.2011 n. 333/2001 per i rottami di Ferro e Alluminio;*
- all'art. 5 del Regolamento (CE) 25.7.2013 n. 715/2013 per il Rame;*

mentre per le restanti leghe dovrà essere accertata la conformità alle specifiche UNI ed EURO, ex punto 32.4 lett. c) del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

In merito alle operazioni di recupero R5 dei rifiuti di vetro, la stessa potrà essere effettuata previa acquisizione della certificazione di cui al Regolamento (CE) 10.12.2012 n. 1179/2012.

Per i rifiuti di cui al CER 200137 è possibile effettuare esclusivamente l'operazione di recupero R13 messa in riserva.*

Relativamente ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione, si ritiene sia possibile effettuare solo l'operazione di recupero R13 messa in riserva.

Per alcuni altri rifiuti riportati nelle tabelle riepilogative allegate alla relazione tecnica, si ritiene che non siano possibili operazioni di recupero/smaltimento diverse dalla messa in riserva/deposito preliminare.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la gestione dei rifiuti elencati nella tabella allegata alla presente nota ed alle seguenti condizioni:

- i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento siano indicato di norma con i codice CER del capitolo 19 12 dell'allegato A parte IV del D. Lgs. 14.03.2014 n. 49;*
- per i RAEE devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2014 n. 49;*
- per i rifiuti costituiti da accumulatori devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 20.11.2008 n. 188;*
- l'impianto dovrà essere dotato dei presidi di cui al D.M. 24.01.2011 n. 20;*
- dovranno essere previsti idonei sistemi atti ad impedire la formazione di odori e la dispersione di polveri aerosol;*
- i rifiuti suscettibili di produrre percolati e/o emissioni odorogene dovranno essere posti in cassoni a tenuta stagna dotati di idonea copertura;*
- lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;*
- i contenitori e i serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;*
- i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;*
- le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;*
- il contenitore e serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antiriboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;*
- i contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotata di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;*
- i rifiuti provenienti dalla trito vagliatura potranno essere collocati in discarica solo a seguito di un trattamento di stabilizzazione della componente organica;*
- le operazioni di recupero relative ai metalli ferrosi e non ferrosi (Al e Cu) potranno essere effettuate solo a seguito dell'ottenimento delle certificazioni di cui al Regolamento (CE) n. 333/2011 e 715/2013, per le restanti leghe dovrà essere accertata la conformità alle specifiche UNI ed EURO;*
- le operazioni di recupero dei rifiuti di vetro potranno essere effettuate solo a seguito dell'ottenimento della certificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1179/2012;*
- i materiali plastici ottenuti dall'operazione di recupero dei rifiuti dovranno essere conformi alle specifiche UNIPLAST – UI 10667;*
- i materiali provenienti dall'operazione di recupero di carta e cartone dovranno essere rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643...omissis...”*

e del parere tecnico dell'ARTA Distretto Provinciale di Teramo sopra richiamato prot. n. 5643 del 09.09.2016 che qui di seguito si riporta:

...omissis..."ACQUE REFLUE

La ditta AM Consorzio nella relazione tecnica presentata comunica che le acque reflue di dilavamento del piazzale sono convogliate ad un sistema di trattamento a decantazione con pozzetto di by-pass per il deflusso delle acque di seconda pioggia nella linea pubblica senza specificare se si tratti di pubblica fognatura o di un sistema di raccolta delle acque bianche. Si fa presente che a parere dello scrivente ufficio, è necessario trattare tutte le acque di dilavamento dei piazzali senza distinzione tra le acque di prima pioggia e seconda pioggia, in quanto la ditta effettua numerose operazioni di trattamento e di stoccaggio all'aperto. Si ritiene inoltre opportuno che le acque di dilavamento delle aree di lavorazione e stoccaggio rifiuti.

In merito a tale aspetto si chiede alla ditta di trasmettere una relazione tecnica nella quale siano specificate le superfici interessate e siano indicati i criteri di dimensionamento delle griglie di raccolta oltre al posizionamento del pozzetto di ispezione. Tale documentazione inoltre dovrà contenere una lista dei parametri di monitoraggio dello scarico, nel rispetto della normativa vigente;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

*La ditta dichiara di effettuare operazioni di triturazione e successiva eventuale vagliatura di diverse matrici rifiuti quali: rifiuto indifferenziato con separazione della frazione secca dalla frazione umida, rifiuti di plastica, rifiuti di legno e sughero ed altri rifiuti. La ditta evidenzia che tale operazione sarà effettuata mediante adeguate tecnologie che non sono state specificate e comunica che l'impianto è comunque dotato di un tritratore in grado di ridurre la pezzatura del materiale mediante triturazione e vagliatura. **In merito alle operazioni di triturazione dei rifiuti si ritiene necessario che tutte le operazioni di triturazione e vagliatura siano effettuate al coperto in aree dotate di opportuni sistemi di aspirazione e abbattimento delle emissioni.** A tal riguardo si evidenzia che la ditta attualmente è sprovvista di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per cui si rende necessario integrare la presente autorizzazione con un nuovo Q.R.E. (quadro riassuntivo delle emissioni) nelle modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.*

Per quanto riguarda i rifiuti in vetro la ditta comunica che intende dotarsi di nuovi idonei sistemi di vagliatura. In merito all'utilizzo di nuove apparecchiature si sottolinea che l'utilizzo delle stesse deve essere preventivamente autorizzato indicando tipologia, modalità di funzionamento ed eventuali presidi ambientali.

RIFIUTI ORGANICI

Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti organici si ritiene necessario che tale operazione sia effettuata in cassoni chiusi e che il tempo di stazionamento degli stessi sia il minimo indispensabile al raggiungimento di quantitativi minimi di trasporto agli impianti di destinazione. Si fa presente che le operazioni di trattamento meccanico biologico aerobico dei rifiuti organici risultano di difficile attivazione su rifiuti che hanno stazionato in condizione incontrollate. In alcuni casi infatti si sviluppano processi anaerobici che oltre a produrre emissioni odorigene moleste possono pregiudicare le successive operazioni di recupero.

Le MTD-Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99, Linee guida relative ad impianti esistenti per attività rientranti nelle categorie IPPC 5, Gestione dei rifiuti, Impianti di Trattamento Meccanico Biologico precisano che nelle stazioni di compostaggio, dove vengono trattati i rifiuti organici da raccolta differenziata, è importante ridurre quanto più possibile i tempi di stazionamento delle matrici in questione sui piazzali di scarico e di stoccaggio transitorio. I responsabili della raccolta devono, perciò, provvedere affinché il materiale sia conferito all'impianto senza creare accumuli di matrice fresca che non sia immediatamente preparata per la fase di compostaggio attivo.

Per quanto riguarda la comunicazione di variante non sostanziale relativa ai quantitativi massimi di rifiuto organico su base annuale, si comunica che la stessa sia da valutare non sostanziale ai sensi della DGR 1192/08, nel rispetto di quanto sopra indicato in merito alle modalità di stoccaggio e ai tempi di permanenza dei rifiuti.

PRODUZIONE CDR

La ditta indica la presenza di un sistema di riduzione volumetrica: tritratore mobile a albero lento per la triturazione dei rifiuti per la produzione di CDR o smaltimento in discarica, rifiuti ingombranti, materiali in legno nelle diverse tipologie, macinazione di pneumatici ed altri.

Per quanto riguarda il trattamento di triturazione e vagliatura dei rifiuti ai fini del conferimento in discarica si fa presente che i rifiuti da conferire in discarica devono essere preventivamente trattati mediante impianti a tecnologia complessa in modo da ridurre in modo consistente la putrescibilità. La normativa vigente esclude il conferimento in discarica dei rifiuti da raccolta differenziata riservando lo smaltimento in discarica esclusivamente agli scarti ottenuti dalle operazioni di recupero degli stessi in modo da privilegiare le operazioni di recupero, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione.

Si evidenzia che le operazioni di trito-vagliatura dei rifiuti indifferenziati sono ricomprese nella fattispecie indicata dalla DGR 1244/2005 che stabilisce l'obbligo di effettuare le operazioni di stoccaggio, in ambienti confinati e dotati di idonei sistemi di aspirazione ricambio aria.

Si evidenzia inoltre che qualora i rifiuti siano destinati all'incenerimento o al co-incenerimento la potenzialità di 40 t/h dichiarata è superiore alla soglia di 75 Mg/g individuata dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività attraverso autorizzazione integrata ambientale (art. 6 comma 13 lett. a) D. Lgs. 152/06 e s.m.i.).

In merito alla possibilità di classificare il rifiuto esitante dalle operazioni di trito-vagliatura come CDR si fa presente che il D. Lgs. 205/10 all' art. 39, comma 8, in riferimento alle disposizioni transitorie prevede che "Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di CDR e CDR-Q, così come già definiti dall'articolo 183, comma 1, lett. r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precedentemente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1, Suballegato 1, voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse".

Per quanto riguarda la produzione dei CDR si chiede alla ditta di trasmettere la documentazione analitica di classificazione del CDR con le procedure di campionamento.

RAEE

Il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è disciplinato dal D. Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014 che recepisce la Direttiva 2012/19/UE, si richiama la necessità di rispettare le indicazioni del decreto in tutte le fasi gestionali dell'impianto.

Per quanto riguarda le aree di stoccaggio e/o messa in riserva dei rifiuti si fa presente la necessità che gli stessi siano stoccati distinguendoli per codice CER nel rispetto delle normative specifiche di settore previste per ciascuna tipologia. I rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati al coperto, in contenitori idonei ad evitare sversamenti ed emissioni in atmosfera, distinti per codice CER, apponendo la cartellonistica identificativa dei rifiuti.

I rifiuti indifferenziati ed i rifiuti organici dovranno essere stoccati al coperto in aree dotate di sistema di aspirazione dell'aria nel rispetto dei dettami previsti dalla DGR 1244/05. In alternativa si ritiene che gli stessi debbano essere stoccati all'interno di cassoni chiusi e coperti con teli di idonee caratteristiche con tempi di stazionamento minimi al fine di evitare emissioni diffuse ed esalazioni moleste.

Per quanto esplicitamente non espresso nella presente nota si richiamano i contenuti del parere trasmesso dalla Provincia di Teramo con nota n. 117255 del 10 giugno 2016.....omissis...";

11) di OBBLIGARE, pertanto, la Ditta ad adempiere alle prescrizioni sopra indicate dalla Provincia e dall'Arta di Teramo e a produrre la seguente documentazione:

- relazione tecnica di dettaglio in merito alle acque reflue;
- un nuovo Q.R.E. (*quadro riassuntivo delle emissioni*) nelle modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale, anche ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- documentazione analitica di classificazione del CDR con le procedure di campionamento;

entro il termine perentorio di **30 gg.**, tale documentazione dovrà essere trasmessa all'Arta, alla Provincia e al Servizio Gestione Rifiuti per le conseguenti valutazioni;

12) di PRESCRIVERE che i prodotti esitanti dall'operazione di recupero R3 dovranno essere conformi alla norma UNI EN di riferimento;

13) di PRESCRIVERE che il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

- a) Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- b) In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
- c) I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

- 14) **di STABILIRE** che, relativamente all'autorizzazione allo scarico, autorizzato dalla Soc. Ruzzo Reti con n. 9188/14.04.2015, la ditta dovrà provvedere ad inoltrare istanza di proroga all'autorità competente, prima della scadenza della stessa prevista alla data del 14.05.2019;
- 15) **di RICHIAMARE** la Ditta all'osservanza delle norme previste dal Decreto Presidente Repubblica 15.07.2003 n. 254 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31.07.2002, n. 179"*;
- 16) **di STABILIRE** che, considerata la modalità di rinnovo del contratto di sub locazione di opificio industriale sottoscritto tra le parti interessate in data 07.12.2010, registrato in data 24.02.2011 al n. 224 serie 3, che fissa la durata dal 10.12.2010 al 31.01.2013, rinnovabile tacitamente per un periodo di anni sei dalla predetta data di scadenza, si fa obbligo alla Ditta di inviare al SGR una apposita dichiarazione resa ai sensi di legge comprovante la persistenza della disponibilità dell'area in questione per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, pena l'applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, co. 13, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., tenuto conto che la costante ed effettiva disponibilità delle aree interessate dall'esercizio di attività di smaltimento/recupero costituiscono elemento essenziale della presente autorizzazione;
- 17) **di STABILIRE** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19/1/2007, n. 45 e s.m.i.;
- 18) **di PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 19) **di PRECISARE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- 20) **di RICHIAMARE** la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all'ARTA - Distretto Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11/10/2010;
- 21) **di RICHIAMARE** la Ditta all'osservanza delle norme che disciplinano il D.M. 17 dicembre 2009 – *"Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistr"* e s.m.i. istituito ai sensi dell'art. 188 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

- 22) di **OBBLIGARE** la Ditta AM Consorzio Sociale al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 14.03.2014 n. 49 avente ad oggetto "*Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*";
- 23) di **STABILIRE** che l'autorizzazione indicata ai precedenti punti 3) e 4) è condizionata al rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pile ed accumulatori di cui al D. Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;
- 24) di **OBBLIGARE** la Ditta in oggetto, beneficiaria della presente autorizzazione, a produrre entro **30 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, la garanzia finanziaria a favore della Regione Abruzzo, con apposita polizza fideiussoria in relazione all'aumentata potenzialità dell'impianto, secondo quanto previsto dalla DGR n. 254 del 28.04.2016;
- 25) di **FARE SALVE** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 26) di **FARE SALVI** altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n. 1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – "*Codice antimafia*";
- 27) di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;
- 28) di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Pineto (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Teramo;
- 29) di **TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 30) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Marco Famoso)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(dott. Franco Gerardini)

